



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

*di concerto*

*con il Ministro dell'economia e delle finanze*

## **Decreto recante criteri e modalità per l'erogazione di rimborsi a favore dei genitori adottivi per le spese sostenute nell'ambito delle procedure di adozione internazionale.**

**VISTA** la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, e s.m.i., in particolare, l'articolo 31, comma 1, in base al quale “*Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter*” e il comma 3 del medesimo articolo che regola i compiti dell'ente autorizzato;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e s.m.i.;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i., in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

**VISTA** la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”, e s.m.i.;

**VISTA** la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*”, con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali (di seguito *Commissione*), quale Autorità Centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;





# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

*di concerto*

*con il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente il “*Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, come da ultimo sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, e, in particolare, l'articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

**RILEVATO** che, dal 1° gennaio 2019, la gestione delle risorse assegnate alla Commissione è stata trasferita dal Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri CR 1 “*Segretariato Generale*” al Centro di responsabilità del Dipartimento per le politiche della famiglia CRA 15 “*Politiche per la famiglia*”, per effetto dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per le politiche della





# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

*di concerto*

*con il Ministro dell'economia e delle finanze*

famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella, sono delegate le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

**VISTO** il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità on. Eugenia Maria Roccella del 20 settembre 2023, avente ad oggetto l'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia;

**VISTO** l'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che ha istituito il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, *“finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184”*

**DATO ATTO** che il Fondo di cui alla citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 aveva come unica finalità il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione del minore straniero;

**VISTO** l'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), che, a far data dall'anno 2016, ha previsto l'istituzione del Fondo per le adozioni internazionali *“Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero*





# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

*di concerto*

*con il Ministro dell'economia e delle finanze*

*dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali»;*

**CONSIDERATO** che il legislatore, con la menzionata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), ha istituito un nuovo Fondo la cui finalizzazione, molto più ampia rispetto a quella dell'originario Fondo di cui alla legge n.311/2004 sopra citata, riguarda il sostegno alle politiche sulle adozioni internazionali ed il funzionamento della relativa Commissione;

**CONSIDERATO** che la Commissione, tra le altre finalità, ha utilizzato il suddetto Fondo, attraverso decreti ministeriali annuali, di natura non regolamentare, adottati di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per sostenere economicamente i genitori adottivi mediante un rimborso delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale;

**CONSIDERATO** che l'adozione internazionale, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Convenzione de l'Aja, rappresenta un importante strumento per garantire il diritto di ogni minore a crescere in un ambiente familiare idoneo, consentendo allo stesso un sano sviluppo fisico, psichico e sociale;

**RILEVATO** che i costi della procedura adottiva possono rappresentare un ostacolo alle adozioni internazionali, comportando dunque un pregiudizio dell'interesse superiore del minore;

**RITENUTO** pertanto necessario rafforzare le misure di sostegno economico a favore degli aspiranti genitori adottivi, con particolare attenzione a coloro che accolgono minori con bisogni speciali ("Special Needs"), i quali rappresentano attualmente una quota significativa - pari a circa il 67% - dei minori adottati attraverso l'adozione internazionale;

**ACCERTATA** la sussistenza delle risorse necessarie nell'ambito delle disponibilità finanziarie sul cap. 538 "*Spese per il sostegno delle adozioni internazionali*" del Centro di responsabilità amministrativa n. 15 "*Politiche per la famiglia*" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.





# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

*di concerto*

*con il Ministro dell'economia e delle finanze*

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **(Finalità)**

1. Il presente decreto definisce criteri e limiti per l'erogazione di rimborsi economici a favore dei genitori adottivi, finalizzati alla copertura delle spese sostenute nell'ambito delle procedure di adozione internazionale.
2. L'intervento è volto a contrastare il calo delle adozioni internazionali e a favorire l'accesso a tali percorsi da parte di famiglie che intendano accogliere minori stranieri, con particolare attenzione alle adozioni di minori con bisogni speciali *Special Needs* e in situazioni di maggiore fragilità economica.
3. I rimborsi di cui al presente decreto non sono cumulabili.

### **Articolo 2**

#### **(Rimborso ordinario delle spese adottive)**

1. Hanno diritto al rimborso delle spese adottive, nei limiti stabiliti dal presente decreto, i nuclei familiari che abbiano concluso, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, un procedimento di adozione affidamento preadottivo di uno o più minori stranieri, autorizzati all'ingresso e alla residenza permanente in Italia ai sensi della normativa vigente (Capo I, Titolo III, Legge 4 maggio 1983, n. 184).
2. Sono ammesse al rimborso esclusivamente le spese direttamente correlate alla procedura adottiva e regolarmente documentate e certificate dall'Ente autorizzato ai sensi dell'art. 31, comma 3, lett. o), della Legge 4 maggio 1983, n. 184.
3. L'ammontare massimo del rimborso è determinato in funzione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario) del nucleo familiare richiedente, secondo le seguenti fasce:
  - I fascia: ISEE fino a euro 25.000,00 rimborso massimo: euro 12.500,00
  - II fascia: ISEE da euro 25.000,01 a euro 40.000,00 rimborso massimo: euro 9.600,00





# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

*di concerto*

*con il Ministro dell'economia e delle finanze*

- III fascia: ISEE superiore a euro 40.000,01 rimborso massimo: euro 7.000,00

4. In assenza dell'attestazione ISEE, il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di euro 7.000,00, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente decreto.
5. Nel caso in cui, al termine della procedura di erogazione dei rimborsi, residuino risorse non utilizzate rispetto allo stanziamento previsto, tali economie saranno redistribuite, in parti uguali e comunque nei limiti della spesa effettivamente documentata e certificata dall'ente autorizzato, tra i nuclei familiari con ISEE inferiore a euro 40.000,00 che abbiano sostenuto costi superiori agli importi massimi sopra indicati.

## **Articolo 3**

### **(Rimborso delle spese adottive sostenute dai genitori adottivi di minori con bisogni speciali "Special Needs")**

1. È riconosciuto un rimborso delle spese sostenute nell'ambito della procedura adottiva ai nuclei familiari che abbiano concluso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, un'adozione o un affidamento preadottivo di uno o più minori stranieri per i quali sia attestata, nella documentazione ufficiale rilasciata dal Paese di origine, una condizione di "Special Needs" tenendo conto dei criteri previsti nella "Guida alle buone prassi" elaborata nel 2009 dal Permanent Bureau della Conferenza dell'Aja.
2. Il rimborso di cui al presente articolo è finalizzato a sostenere le spese adottive sostenute dai nuclei familiari per l'espletamento della procedura, in ragione delle maggiori complessità legate all'accoglienza e all'inserimento dei minori con bisogni speciali.
3. Il rimborso è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000,00 per ciascun nucleo familiare, a fronte di spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e certificate dall'Ente autorizzato ai sensi dell'art. 31, comma 3, lett. o), della Legge 4 maggio 1983, n. 184.
4. Nel caso in cui, al termine della procedura di erogazione dei rimborsi, residuino risorse non utilizzate rispetto allo stanziamento previsto, tali economie saranno redistribuite, in parti uguali e comunque nei limiti della spesa effettivamente documentata e certificata dall'ente autorizzato, tra i nuclei familiari con ISEE inferiore a euro 40.000,00 che abbiano sostenuto per l'adozione di minori con bisogni speciali costi superiori all'importo massimo di euro 20.000,00.





# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

*di concerto*

*con il Ministro dell'economia e delle finanze*

## **Articolo 4**

**(Termini e modalità di presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente decreto)**

1. Le istanze per accedere ai rimborsi di cui al presente decreto potranno essere presentate secondo i termini e le modalità definite con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le informazioni relative a modalità, modulistica e scadenze per la presentazione delle domande saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia ([www.famiglia.governo.it](http://www.famiglia.governo.it)) e su quello della Commissione per le Adozioni Internazionali ([www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it)).
3. I rimborsi di cui al presente decreto verranno erogati, dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia agli aspiranti genitori adottivi, nei termini che saranno indicati nel decreto dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per le erogazioni di rimborso delle spese adottive sostenute il Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Ufficio III - Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare di ciascun rimborso erogato, con indicazione dei dati identificativi dei soggetti beneficiari, in modo da consentire alla stessa di considerare l'importo del rimborso ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché di effettuare i controlli in ordine alla deduzione dal reddito complessivo, di cui gli aspiranti genitori adottivi beneficiano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## **Articolo 6**

**(Copertura finanziaria)**

1. Le risorse destinate al finanziamento dei contributi di cui al presente decreto ammontano **complessivamente a euro 17.679.634,00** e trovano copertura a valere sul cap. 538 “*Spese per il sostegno delle adozioni internazionali*”, PG 1, iscritto al Centro di responsabilità amministrativa





# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

*di concerto*

*con il Ministro dell'economia e delle finanze*

n. 15 “*Politiche per la famiglia*” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 come segue:

- 0 euro anno finanziario 2025
- 8.839.817,00 euro anno finanziario 2026
- 8.839.817,00 euro anno finanziario 2027.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e successivamente sul sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia [www.famiglia.governo.it](http://www.famiglia.governo.it) e su quello della Commissione per le adozioni internazionali [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it).

Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità  
Eugenia Maria ROCCELLA

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
Giancarlo GIORGETTI

